



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 65 del 09/01/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ESPORT

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.57 del 18 dicembre 2019, si ricorda a tutte le società interessate che **sabato 18 gennaio 2020** si disputerà a **Potenza**, con inizio alle **ore 9.30**, il **Torneo ESPORT**, rivolto agli appassionati del gioco **FIFA 2020 per Playstation 4**.

Alla tappa che si svolgerà in Basilicata parteciperà un massimo di 8 Team (la composizione del Team è di **2 Player tesserati come calciatori o dirigenti senza alcun limite d'età**) di 8 Società Sportive affiliate al Comitato Regionale di Basilicata. La squadra vincente prenderà parte, unitamente a tutte le rappresentative Esport dei Comitati Regionali qualificatesi nei propri concentramenti, al **Torneo Nazionale** che si disputerà in contemporanea con il Torneo delle Regioni 2020 programmato nella Provincia autonoma di Bolzano dal 24 aprile al 1° maggio 2020.

Per chiarimenti contattare la Segreteria del Comitato Regionale Basilicata al numero 0971 594168/9 interno 2. La richiesta di partecipazione, riportante i dati dei due nominativi prescelti, va inviata a: segreteria@figcbasilicata.it

Saranno ammesse a partecipare le prime 8 squadre che faranno pervenire la richiesta di iscrizione al Torneo.

**** CALCIO A 11 ****

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

3.2 VARIAZIONE GARA GIRONE D

GARA POLICORO - MONTESCAGLIOSO del 13.1.2020

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 14.1.2020** alle **ore 16.00** sul campo Comunale di **Montescaglioso**.

UNDER 17 REGIONALE

3.3 FISSAZIONE RECUPERO

1^ giornata di ritorno

SANTAMARIA POTENZA

ALTO BRADANO

FEDERALE POTENZA

15/01/20

18:00



**** CALCIO A 5 ****

UNDER 17

3.4 VARIAZIONI GARE

GARA REAL RUOTI - REAL TEAM MATERA C5 del 10.1.2020

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **venerdì 24.1.2020** alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo di Ruoti.

GARA COM.MEDIO BASENTO - REAL RUOTI del 19.1.2020

A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **domenica 26.1.2020** alle ore 17.00 presso il Palasport di Grassano.

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO (N. 006495/1254 pfi 18-19 MS/CS/mf del 19 NOVEMBRE 2019) A.S.D.P. REAL GRUMENTO;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale** e il **Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **19 NOVEMBRE 2019**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- *La Società **A.S.D.P. REAL GRUMENTO**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente, (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente **MAIORINO Nicola**, come analiticamente descritte nella parte motiva; considerata l'intervenuta risoluzione dell'accordo, in precedenza raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente, di cui si dava atto nel C.U. n. 145/AA dell'11 novembre 2019*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **21 DICEMBRE 2019**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti interessate indirizzate, dato atto della presenza della **Società REAL GRUMENTO** nella persona del **Presidente MAIORINO NICOLA** e della **PROCURA FEDERALE** in quella dell'Avv. **MICHELE SIBILLANO** e verificata l'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'art. 127 C.G.S. prevista, dava corso all'audizione del **Presidente** del deferito **Sodalizio**, il quale, a giustificazione del mancato adempimento degli oneri conseguenti all'applicazione di sanzione ex **art. 32 sexies previgente C.G.S.**, evidenziava emergenze di natura economico-finanziaria e sottolineata, tuttavia, la funzione sociale dell'attività sportiva dalla Società coltivata, si rimetteva alle determinazioni del **Tribunale**. Che l'Avv. **MICHELE SIBILLANO** per la **PROCURA FEDERALE** illustrava i motivi del **Deferimento** e formulava le seguenti richieste per:

- **La Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO, ammenda di euro 600,00 (seicento/00); Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** della **Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO** per i fatti negli stessi riportati ed alla stessa ascritti;

Ritenuto pregiudizialmente che le accuse, così come contestate, possano dirsi già *prima facie* acclarate, in ragione della richiesta dallo stesso **Presidente** ex **art. 32 sexies C.G.S. previgente** avanzata e del correlato accordo con la **PROCURA FEDERALE** perfezionato e pubblicato in **C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019**, che consentano di argomentare come non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi, nei limiti che verranno di seguito esplicitati, dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di **Deferimento** riassunte;

Lette, le emergenze dell'istruttoria dalla **PROCURA FEDERALE** svolta a mezzo di acquisizione documentale e presa visione del **C.U. F.I.G.C. n. 145/AA del 11 Novembre 2019**, con il quale si dava atto dell'intervenuta risoluzione dell'accordo ex **art. 32 sexies previgente C.G.S.** tra la deferita **Società** e la **PROCURA FEDERALE** e reso noto con **C.U. F.I.G.C. n. 61/AA del 29 AGOSTO 2019** raggiunto, per omesso versamento nel perentorio termine dalla richiamata norma regolato, della concordata ammenda;

Accertata, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità della **A.S.D.P. REAL GRUMENTO** chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'**art. 4 comma 1** del **previgente C.G.S.**, (oggi trasfuso nell'**art. 6, comma 1**, del **C.G.S.** pubblicato in **C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 Giugno 2019**) in relazione alle condotte antiregolamentari al **Presidente MAIORINO NICOLA** già ascritte;

Ritenuto, tuttavia, come, in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento **Giurisprudenziale**, l'applicazione nei confronti del **Deferito Sodalizio** di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dimostrato e della funzione sociale dalla **Società** assolta:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella seduta dell'**08/01/2019** in parziale accoglimento delle richieste dal **SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE, Avv. Michele Sibillano**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- Alla **Società A.S.D.P. REAL GRUMENTO** l'ammenda di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

4.2 DEFERIMENTO (Prot. n° 6665/1536pfi18-19/CS/ps del 21 NOVEMBRE 2019) MONTEMURRO GIOVANNI, SERGIO GIANFRANCO GREGORIO, DE VINCENZO FRANCESCO, DE NIGRIS CARLO, SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 21 NOVEMBRE 2019, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:

- **MONTEMURRO Giovanni**, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 e dell'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 2, comma 1, art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S., per aver consentito la partecipazione alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, dei propri tesserati sig.ri De Vincenzo Francesco e De Nigris Carlo, nonostante gli stessi fossero squalificati, ed utilizzando le generalità di altri calciatori, ovvero dei sig.ri Orofino Giuseppe e del sig. Trupa Domenico, effettivamente tesserati per la società A.S.D. Chiaromonte 84 ma di fatto assenti;
- **SERGIO Gianfranco Gregorio**, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art.1 bis comma 1 e dell'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 4 comma 1 e 2, ed art. 32, comma 7, del vigente C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Chiaromonte 84 in occasione della gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, inserendo nella distinta di gara dallo stesso sottoscritta e consegnata all'arbitro, il nominativo di due calciatori assenti, più precisamente dei sig.ri Orofino Giuseppe e Trupa Domenico, al fine di consentire l'impiego effettivo nell'incontro, con l'utilizzo di non veridiche generalità, di due calciatori squalificati, sig.ri De Vincenzo Francesco e De Nigris Carlo;
- **DE VINCENZO Francesco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art. dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Orofino Giuseppe, altro calciatore tesserato per la medesima società, ma di fatto assente;
- **DE NIGRIS Carlo** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Chiaromonte 84, per la violazione dell'art. dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4 comma 1, del vigente C.G.S., per aver preso parte alla gara A.S.D. Chiaromonte 84 - P.S.G. D.B. Domenico Lorusso del 22/05/2019, valevole per il campionato Provinciale Under 17, nonostante fosse squalificato, dichiarando falsamente le generalità del sig. Trupa Domenico, altro calciatore di fatto assente;
- **La Società A.S.D. CHIAROMONTE 84 (matricola 9447933)** per responsabilità diretta ed oggettiva, per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le azioni ed i comportamenti posti in essere dai propri Presidente, Dirigente e calciatori, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **21 DICEMBRE 2019**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all'applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 vigente C.G.S.** regolata;

Che in quella sede l'**Avv. MICHELE SIBILLANO** per la **PROCURA FEDERALE**, dato preliminarmente atto dell'avvenuta comunicazione a tutti gli interessati del **Deferimento**, ne illustrava i motivi e formulava le seguenti richieste per:

- **MONTEMURRO GIOVANNI**, inibizione per **mesi 3 (TRE)**;
- **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, inibizione per **anni 1 (uno)**;
- **DE VINCENZO FRANCESCO**, squalifica per **6 (sei) giornate**;
- **DE NIGRIS CARLO**, squalifica per **6 (sei) giornate**;
- **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, comminarsi **€ 500,00** di ammenda e punti **1 (uno)** di penalizzazione in classifica.

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza dell'**08/01/2020**, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento de quo** per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno dei **Deferiti** ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione di tutti gli incolpati e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive loro riservate, consentono di accertare l'insussistenza agli atti del procedimento di elementi utili ad abilitare questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dall'acquisita documentazione e in particolare dalle dichiarazioni in sede di audizione innanzi a **Collaboratore** della **PROCURA FEDERALE** da parte di **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, all'epoca dei fatti **Vice Presidente** nonché **Dirigente Accompagnatore** della **A.S.D. CHIAROMONTE 84** rese, sia emerso come lo stesso in ragione di quanto da lui verbalizzato e che per relazione in questa sede viene interamente richiamato, abbia senza reticenze riconosciuto la propria responsabilità in ordine ai fatti contestatigli;

Acclarata, pertanto e in ragione della natura pienamente confessoria delle dichiarazioni in sede investigativa rilasciate, la totale responsabilità di **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** in ordine agli eventi nell'atto di **Deferimento** ascrittigli per aver con la sua condotta, per quanto dall'approfondita lettura della documentazione dalla **PROCURA FEDERALE** esibita emerso, integrato la contestata violazione degli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6** del **C.G.S.** all'epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7**, del vigente **C.G.S.** sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'**art. 61, commi 1 e 5 N.O.I.F.**;

Riconosciuta, nondimeno, sussistente la responsabilità dei calciatori **DE NIGRIS CARLO** e **DE VINCENZO FRANCESCO**, in ordine ai fatti loro contestati, per aver con il proprio comportamento, certamente condizionato e temperato dalle insistenti e documentate pressioni esercitate dal **Dirigente** del **Sodalizio** per il quale risultavano tesserati, concorso alla determinazione degli eventi oggetto di **Deferimento**, con conseguente **violazione** dell'**art. 1 bis comma 1** del **C.G.S.** in vigore all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'**art. 4 comma 1**, del vigente **C.G.S.**;

Considerato, ancora, come dall'esame del voluminoso carteggio dalla **PROCURA FEDERALE** prodotto sia stato possibile verificare la responsabilità di **MONTEMURRO GIOVANNI** già **Presidente** della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, per la violazione degli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6** del **C.G.S.** all'epoca dei fatti in vigore e oggi trasfuso negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2 e 32, comma 7**, del vigente **C.G.S.** se non altro a titolo di omessa vigilanza riguardo la condotta dal proprio **Dirigente** **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** perpretata;

Accertata, nondimeno, come sussistente la responsabilità diretta e oggettiva della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84** per la violazione delle norme di cui agli **artt.1 bis comma 1 e 10 comma 6 C.G.S.** all'epoca dei fatti **in vigore**, oggi trasfusi negli **artt. 2, comma 1, 4 commi 1 e 2, e 32, comma 7, del vigente C.G.S.**, e ancora per violazione dell'**art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.** in vigore fino al **16/06/2019** e oggi assorbiti nell'**art. 6, commi 1 e 2 del vigente C.G.S.**, per le azioni e i comportamenti posti in essere dai propri **Presidente, Dirigente e Calciatori**, così come riportati nei sopradescritti capi di incolpazione;

Osservato, ancora, come tutti i **Deferiti (Società, Dirigenti e Calciatori)**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva;*

Stimato come, in dipendenza della circostanza che la gara oggetto di procedimento era valevole per il **Campionato Provinciale Under 17, Categoria** questa nella quale, a cagione della giovanissima età degli atleti partecipanti, particolare attenzione e diligenza si sarebbe dovuto porre nella coltivazione e applicazione a fini pedagogici ed educativi di principi di lealtà, correttezza e probità, gravissimo debba qualificarsi il comportamento da **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO** tenuto e quindi della **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84** a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati e conseguentemente alcun esimente atto a giustificare un'ipotetica attenuazione della sanzione possa essere nella presente sede deliberativa riconosciuta, con conseguente necessità di procedere all'integrale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nei confronti di **Dirigenti e Sodalizio** formalizzate;

Osservato alla stregua delle considerazioni che precedono come, tuttavia, pur in presenza di elementi oggettivamente violativi del vigente **Regolamento**, la giovane età dei **Deferiti DE VINCENZO FRANCESCO e DE NIGRIS CARLO** e l'accertata emersione di circostanze maturate al di fuori di loro effettive, libere e consapevoli scelte, possano essere, se non altro a titolo di elementare buon senso, apprezzate quali attenuanti e abilitare, conseguentemente, questo **Collegio** all'applicazione nei loro confronti di più mitigate sanzioni, che si devono intendere comunque mirate a fini educativi e riabilitativi invece che meramente punitivi, rispetto a quelle dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e ritenute eccessivamente afflittive;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. MICHELE SIBILLANO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **MONTEMURRO GIOVANNI**, inibizione per mesi 4 (quattro), di cui 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;**
- **SERGIO GIANFRANCO GREGORIO**, inibizione di anni 1 (uno) più inibizione di mesi 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, G.C.S. vigente;**
- **DE VINCENZO FRANCESCO**, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S. vigente;**

- **DE NIGRIS CARLO**, squalifica per 4 (quattro) giornate di cui 1 (una) per violazione dell'art. 22, comma 1, C.G.S. vigente;
- **SOCIETA' A.S.D. CHIAROMONTE 84**, ammenda di Euro 600,00, (seicento/00), di cui € 100,00 (cento/00) per violazione dell'art. 22, comma 1, vigente G.C.S. e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 09/01/2020

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)